

Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 2003²,

decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari annui alla Fondazione Bibliomedia nel quadro dei crediti approvati.

² L'Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.

Art. 2

La Fondazione sottopone ogni anno per approvazione al Dipartimento federale dell'interno il preventivo, il rapporto di gestione e il consuntivo.

Art. 3

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2007.

³ Il Consiglio federale ne stabilisce l'entrata in vigore.

¹ RS 101

² FF 2003 5397